COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2025/0034 di Reg. Seduta del 14/04/2025

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2025. IUC-TARI 2025

L'anno 2025, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18:14, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO

e le/i Consigliere/i:

N.	COGNOME E NOME	Ass.	N.	COGNOME E NOME	Ass.
01.	BEAN PIETRO		17.	NALIN MARTA	
02.	BERNO GIANNI		18.	GALLANI CHIARA	
03.	ANDREELLA ELVIRA DETTA ETTA		19.	SCARSO MERI	
04.	BARZON ANNA		20.	FORESTA ANTONIO	
05.	BRUNI FEDERICA		21.	CAVATTON MATTEO	
06.	CONCOLATO MARCO DETTO MAC	Ag	22.	TURRIN ENRICO	
07.	TISO NEREO		23.	CAPPELLINI ELENA	
08.	TOGNON ALESSANDRO		24.	PEGHIN FRANCESCO	A
09.	GABELLI GIOVANNI		25.	MAZZAROLLI LUDOVICO	
10.	COPPO CATERINA		26.	CRUCIATO ROBERTO	Ag
11.	CACCIAVILLANI BRUNO		27.	MENEGHINI DAVIDE	
12.	PASQUALETTO CARLO		28.	MOSCO ELEONORA	
13.	DE LAZZARI FRANCA		29.	LONARDI UBALDO	
14.	TIBERIO IVO		30.	MONETA ROBERTO CARLO	A
15.	BATTISTELLA VALENTINA		31.	TARZIA LUIGI	
16.	ALBERTI ELENA		32.	BIANZALE MANUEL	

e pertanto complessivamente presenti n. 29 e assenti n. 4 componenti del Consiglio.

Sono presenti le/gli Assessore/i:

COGNOME NOME	Ass.	COGNOME NOME	Ass.
MICALIZZI ANDREA		RAGONA ANDREA	
PIVA CRISTINA		BRESSA ANTONIO	
COLASIO ANDREA	Ag	CERA MARGHERITA	
BONAVINA DIEGO		COLONNELLO MARGHERITA	A
BENCIOLINI FRANCESCA			

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Foresta
Partecipa: Il Segretario Generale Claudio Chianese

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

1) Tiso Nereo 2) Turrin Enrico

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 71 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

l'articolo1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (IMU) oltre che nei tributi TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili);

l'articolo 1 commi 641 e seguenti della citata Legge 147/2013 dettano la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti (I.U.C.-TARI.);

l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

con deliberazione consiliare 2014/0050 del 04/08/2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)" e ss.mm.ii.;

con deliberazione consiliare n. 2014/0052 del 04/08/2014 è stato previsto di continuare ad avvalersi per la gestione complessiva della tassa sui rifiuti (TARI) del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti AcegasApsAmga S.p.A.;

l'articolo 1 comma 683 della legge 147/2013 dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

l'articolo 3, comma 5 quinques del Decreto Legge 228/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022 ha modificato parzialmente il quadro di riferimento prevedendo che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, ha espressamente attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"";*
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";*
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";*

Dato atto che ARERA ha approvato i seguenti atti:

- deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF avente ad oggetto: " Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025; ai sensi del MTR 2 sopra citato la determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti è effettuata sulla base del relativo aggiornamento biennale;

- determinazione del 04 novembre 2021 N. 2/DRIF/2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- deliberazione n. 386/2023/R/RIS del 03/08/2023 avente ad oggetto:“ Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha previsto l’introduzione di alcune voci inerenti elementi di perequazione anche nel settore dei rifiuti urbani perseguendo le finalità previste dall’art. 1 comma 527 della Legge 205/2017 quali l’armonizzazione degli obiettivi dell’economia circolare e la protezione ambientale; le componenti perequative riguardano i costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 pari a 0,10 euro all’anno a utenza) e i costi delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 pari a 1,50 euro all’anno a utenza). L’allegato A alla citata deliberazione 386, all’art. 3, 3.3 prevede che l’Autorità valuti annualmente la necessità di aggiornare le componenti perequative (UR1 e UR2); alla data odierna tale aggiornamento non risulta essere stato effettuato. In ogni caso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti AcegasApsAmga S.p.A. provvederà ad applicare le anzidette componenti perequative nelle misure stabilite per l’anno 2025.

- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto: “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti”;

- determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che con il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025 (pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2025), sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato “bonus sociale per i rifiuti”; l'agevolazione consiste in una riduzione del 25 % della TARI, riconosciuta automaticamente agli utenti domestici come previsto dall’art. 4 del citato DPCM. Per la copertura degli oneri derivanti da tale agevolazione, ARERA istituirà (entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) un’apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica.

Conseguentemente il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti AcegasApsAmga S.p.A., contestualmente alla liquidazione della terza rata TARI con scadenza di pagamento il 10 dicembre 2025 (come stabilito dall’art. 13 comma 2 del Regolamento TARI) provvederà ad applicare le componenti perequative sopraindicate e a riconoscere il bonus sociale per i rifiuti, sulla base delle disposizioni vigenti.

Richiamato l’art. 6 quater del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), che prevede anche per il 2025 la riduzione della quota variabile del tributo dovuto dagli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle strade interessate dallo svolgimento dei lavori per la realizzazione delle linee tramviarie “SIR2” e “SIR3” con i criteri nello stesso indicati; la copertura finanziaria delle anzidette agevolazioni è assicurata con risorse a carico del bilancio dell’Ente, diverse dai proventi della TARI.

Richiamato altresì l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 di cui sopra, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che:

- per il territorio del Comune di Padova le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consiglio di Bacino Padova Centro quale autorità d'ambito, istituita dalla L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012;

- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro nella seduta del 11.04.2024 con delibera n. 06 ha validato i dati contabili presentati dai gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dai Comuni per i relativi ambiti tariffari anni 2024- 2025 secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario MTR-2 giusta delibera ARERA 389/2023; il piano è stato trasmesso al Comune di Padova con nota acquisita al Prot. n. 213565 del 15.04.2024;

Dato atto che il costo complessivo del servizio per l'anno 2025, validato dal Bacino Padova Centro, ammonta ad euro 52.093.050,00 (I.V.A. inclusa) mentre il costo del servizio da coprire con i rientri da tariffe 2025 ammonta ad euro 50.655.049,94. Dal costo complessivo del servizio infatti vengono detratti: il contributo previsto dal MIUR per le istituzioni scolastiche statali (euro 188.000,00), le entrate che si stimano saranno effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero evasione (euro 900.000,00) e quota parte del contributo ambientale erogato da Hestambiente S.p.A. al Comune di Padova per il funzionamento della terza linea del termovalorizzatore (euro 350.000,00), per complessivi euro 1.438.000,00;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12/01/2024, le quali hanno chiarito che: "si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

Preso atto delle risultanze dei fabbisogni standard, la cui confrontabilità con i dati del piano economico finanziario è influenzata dalla presenza nel PEF di componenti che non hanno concorso alla valorizzazione dei fabbisogni, come ad esempio le voci relative a CARC, CC, ACC, RC, ecc.;

Dato atto che il Consiglio di Bacino Padova Centro nella relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale PEF 2024-2025, al paragrafo 5.1.1. indica per l'anno 2024 un costo standard (benchmark di riferimento) pari a 42,18 centesimi di €/al kg di rifiuto urbano prodotto che raffrontato con il costo unitario effettivo pari a 39,02 centesimi di €/al kg testimonia che il costo effettivo è inferiore al benchmark di riferimento; per l'anno 2025 il costo standard risulta pari a 42,21 centesimi di €/kg mentre il costo effettivo è pari a 39,76 centesimi di €/kg.

Vista la proposta di determinazione tariffaria, elaborata da AcegasApsAmga S.p.A. secondo i criteri e le metodologie sopra richiamati, acquisita al protocollo generale al n. 0184057 del 31/03/2025 ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

Dato atto che il metodo utilizzato nell'articolazione delle tariffe per il 2025 è quello di seguito descritto, che tiene conto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani a suo tempo approvati con la deliberazione consiliare n. 91 del 28/07/2003 che possono essere confermati anche per la IUC –TARI in assenza di sistemi di rilevazione delle quantità effettive di rifiuto prodotto dalle utenze. L'art. 57 bis del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA. ARERA con la deliberazione n. 41/2024 ha avviato l'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani; il procedimento è ancora in corso.

Al costo del servizio da coprire con i rientri da tariffe 2025 sono state applicate le stesse percentuali di ripartizione delle componenti di costo fisse e variabili ricavate dall'allegato 1 (PEF 2022-2025), come di seguito dettagliato:

quota fissa € *22.085.601,77* (43,60%)

quota variabile € *28.569.448,17* (56,40%)

TOTALE € *50.655.049,94* (100,00%)

Nella ripartizione della quota fissa e della quota variabile, tra le utenze domestiche ed utenze non domestiche, si è fatto riferimento alla situazione reale tenendo conto delle superfici e del numero di utenti, suddivisi tra le diverse categorie, nonché delle agevolazioni, risultanti al 27.02.2025 dalla banca dati TARI gestita da AcegasApsAmga S.p.A..

Le superfici utilizzate per i riparti della quota variabile e della quota fissa sono quelle indicate nella prima colonna degli allegati B) e C) relativi rispettivamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, e concorrono quindi all'articolazione della tariffa.

Riparto della quota variabile tra utenze domestiche ed utenze non domestiche

Il riparto della quota variabile viene effettuato in base a criteri oggettivi, nel modo che segue.

In base agli ultimi dati di produzione dei rifiuti urbani della città di Padova e di quelli relativi alle utenze TARI, AcegasApsAmga congiuntamente al Consiglio di Bacino Padova Centro, ha stimato la produzione complessiva di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche in 55.420.894 kg, pari a una produzione annua di rifiuti pro capite di 254 kg.

Tale quantità rapportata al quantitativo di rifiuti prodotti nella città di Padova stimati in Kg**.** 116.827.719 dal gestore del servizio corrisponde al 47,43% del totale. Per differenza quindi si ottiene la quantità di rifiuti riconducibile alle utenze non domestiche pari a 61.406.825 che corrisponde al 52,57% del totale.

Applicando dette percentuali al costo totale della quota variabile (€ 28.569.448,17) si ottiene che alle utenze domestiche va imputato il costo di € 13.550.489,26, mentre alle utenze non domestiche di € 14.873.838,92 (a cui si aggiungono euro 100.000,00 di quota variabile MAAP, ed euro 45.120,00 di quota variabile TARI giornaliera).

Riparto della quota fissa tra utenze domestiche ed utenze non domestiche

Nella stessa misura è stata ripartito il costo totale della quota fissa (€ 22.085.601,77) e pertanto alle utenze domestiche è imputato il costo di € 10.475.200,91 mentre alle utenze non domestiche di € 11.610.400,85. Sottraendo al totale della quota fissa la quota fissa della TARI giornaliera pari a euro 34.880,00 si ottiene il totale della quota fissa da bollettare pari a 11.575.520,85**.**

In questo modo il costo complessivo a carico delle utenze domestiche ammonta a € 24.025.690,17 pari al 47,43%, mentre quello a carico delle utenze non domestiche ammonta a € 26.449.359,77 pari al 52,57%, percentuali analoghe a quelle degli anni precedenti.

Dal costo a carico delle utenze non domestiche (€ 26.629.359,77) sono poi stati detratti gli importi stimati come riscuotibili a titolo di TARI giornaliera (€ 80.000,00) per cui il costo ripartito tra le utenze non domestiche ammonta a € 26.549.359,77**.**

Infine dalla quota variabile delle utenze non domestiche è stato detratto l'importo di € 100.000,00 stimato per il Mercato Agroalimentare di Padova (categoria 28B). Per gli utenti registrati in questa categoria infatti la quota variabile è calcolata in modo puntuale. Si ricorda che all'interno del MAAP è in funzione un centro di raccolta dei rifiuti a cui hanno accesso, tramite badge, solo i concessionari del mercato e dove vengono registrati i kg di rifiuti conferiti da ogni singolo utente.

Alla quota variabile del MAAP è stato applicato il medesimo incremento tariffario delle utenze non domestiche e pertanto detta quota ammonta a euro 0,23 al kg.

Alla superficie totale di ciascuna categoria di utenza non domestica sono stati applicati i medesimi indici di produzione presuntiva definiti dal Consiglio Comunale e utilizzati sin dal 2003 ad eccezione delle categorie 29b e 29c per le quali, disponendo di dati reali misurati, si sono prese a riferimento le quantità di rifiuti raccolti nei due container di Piazza Erbe. E' stato stimato che le utenze rientranti nelle succitate categorie siano responsabili complessivamente di circa 290.000

kg e che di conseguenza i coefficienti possano essere così determinati: cat. 29b Kd=407,48 e cat. 29c Kd=175,50.

Una volta concluso il riparto di cui sopra, riassunto nella tabella allegata sub A), la determinazione della tariffa per ciascuna "categoria" di utenza domestica e non domestica riportate nelle tabelle allegate sub B), C) e D), è avvenuta utilizzando come già detto il metodo sopradescritto e i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani a suo tempo approvati con la deliberazione Consiliare n. 91 del 28/07/2003.

Infine si precisa che per le medesime ragioni indicate nella citata deliberazione consiliare n. 91 del 28/07/2003 che qui si riconfermano, non si procede nemmeno per il 2025 a diversificare la tariffa per le diverse zone del territorio comunale;

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico finanziario;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011 il quale ai commi 15, 15 bis e 15 ter disciplina gli obblighi di pubblicazione ed i termini di acquisizione dell'efficacia delle deliberazioni e regolamenti concernenti tributi comunali;

Visto l'articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto altresì il Decreto del MEF del 20/7/2021, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie dei comuni, a valere dall'annualità 2022, come precisato dalla Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21/9/2021;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2. di prendere atto del piano economico finanziario 2024-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al comune di Padova, trasmesso con nota acquisita al protocollo al numero 213565 del 15.04.2024, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); il piano è stato validato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Padova Centro nella seduta del 11.04.2024 con delibera n. 06;

3. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 così come indicato nel prospetto allegato sub D) che costituisce la sintesi dei conteggi sviluppati negli allegati A) B) C);

4. di determinare che la quota variabile della tariffa della categoria "28b Mercato Agroalimentare di Padova" è fissata in € 0,23 al Kg.;

5. di dare atto che le tariffe di cui sopra saranno assoggettate all'addizionale provinciale del 5%;

6. di dare altresì atto che AcegasApsAmga, contestualmente alla liquidazione della terza rata TARI, con scadenza di pagamento il 10 dicembre 2025 (come stabilito dall'art. 13 comma 2 del Regolamento TARI), provvederà ad applicare le componenti perequative indicate in premessa e a riconoscere il bonus sociale per i rifiuti, sulla base delle disposizioni vigenti;

7. di dare altresì atto che in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico finanziario;

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
9. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/04/2025 Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/04/2025 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

01/04/2025 Il Segretario Generale
Claudio Chianese

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 196 del 09/04/2025 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

09/04/2025 Il Revisore dei Conti
Bruno de Silva

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Cavatton, Tognon, Tiso, Lonardi, Andreella, Turrin e Mosco; replica l'Assessore Bressa.

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Tarzia, Bianzale, Cavatton e Lonardi.

Nel corso della discussione ***escono*** gli Assessori Bonavina e Cera.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 29

Voti favorevoli	n. 21	(Alberti, Andreella, Barzon, Battistella, Bean, Berno, Bruni, Cacciavillani, Coppo, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Gallani, Giordani, Nalin, Pasqualetto, Scarso, Tarzia, Tiberio, Tiso e Tognon)
Contrari	n. 7	(Bianzale, Cavatton, Lonardi, Mazzarolli, Meneghini, Mosco e Turrin)
Non votanti	n. 1	(Cappellini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Foresta	Claudio Chianese